

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio difesa del suolo	difesasuolo@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4169 fax + 39 040 377 4410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

ALP/DEMARE/6

## ORDINANZA 07/2021

ORDINANZA 07/2021: Grado - Interdizione e divieto di navigazione nello specchio acqueo antistante la sede della Società Canottieri "AUSONIA" sito in Darsena Torpediniere e lungo la Litoranea Veneta fino alla località Primero, al fine di consentire lo svolgimento della XI edizione della manifestazione denominata "Vogadalonga Grado" promossa dalla Società Canottieri "AUSONIA" A.S.D.: efficacia dell'interdizione nella giornata del 31 ottobre 2021, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 circa.

### Il Direttore di Servizio

**Premesso** che la Legge Regionale 14 agosto 1987, n. 22 ed in particolare l'art. 21 autorizza l'Amministrazione regionale a provvedere alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale;

**Richiamati** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il Decreto Legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

**Richiamata** la Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 29 ed in particolare:

l'art. 2 il quale prevede che al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede, in relazione a quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli – Venezia Giulia), alla gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente al demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale;

l'art. 3, nella sua integralità pur ricordando come sia specificato:

- al comma 1, che fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e con il mare i porti e gli approdi di competenza regionale;

- al comma 4, che la disciplina della navigazione interna, nonché i limiti, le prescrizioni e le fasce di rispetto per l'esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati e regolamentati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità alla ricognizione della rete navigabile effettuata dall'Amministrazione regionale;

**Richiamata** la Legge Regionale 15 ottobre 2009, n. 17 ed in particolare:

l'art. 1, nella sua integralità;

l'art. 7, nella sua integralità;  
l'art. 10, nella sua integralità;  
l'art. 12, nella sua integralità;  
l'art. 16, nella sua integralità;

**Richiamata** la Legge Regionale 29 aprile 2015, n. 11 ed in particolare:

l'art. 1, nella sua integralità;  
l'art. 8, nella sua integralità;

**Richiamata** ancora la Legge Regionale 29 aprile 2015, n. 11 in ragione delle previsioni del R.D. 523/1904 su eventuali opere che possono realizzare impedimenti permanenti di carattere idraulico per la condizione geomorfologica dei siti;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 30 ottobre 2020, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare l'All.1 – art. 47 in merito alle competenze attribuite al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

**Viste** le nuove competenze esercitate dal Servizio difesa del suolo descritte in particolare dalle lettere l) ed m) dell'art. 47 del regolamento di organizzazione della Regione, per le quali il succitato Servizio:

- svolge, con riferimenti alla sicurezza della navigazione nei canali lagunari, della navigazione interna, dei porti e degli approdi di competenza regionale, le funzioni amministrative e i relativi adempimenti, esprimendo anche il relativo parere di competenza sulle richieste di utilizzi dei beni;
- esercita nelle materie di propria competenza poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza, anche con riguardo alla difesa del suolo, nell'ambito della laguna di Marano e Grado;

**Visti** gli articoli 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione e gli articoli 59 (Ordinanza di polizia marittima) e 64 (Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi) del relativo Regolamento di esecuzione;

**Vista** l'istanza presentata dalla Società Canottieri "Ausonia" A.S.D. alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi – Servizio demanio, assunta al protocollo del predetto Servizio con n. 20734/A in data 02.09.2021, inoltrata per il parere di competenza al Servizio difesa del suolo che ne ha assunto i contenuti con prot. n. AMB-GEN-2021-49100-A dd. 09.09.2021;

**Dato atto che** con parere protocollo n. 55074/P dd. 08.10.2021 il Servizio difesa del suolo ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla compatibilità della manifestazione con la sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/2009, nelle acque del tratto della laguna di Grado, lungo la Litoranea Veneta fino alla località denominata Primero, con partenza ed arrivo nello specchio acqueo antistante la sede della Società Canottieri "Ausonia" in Darsena Torpediniere (45°20'55" N – 13°23'00" E), fermo restando che il Comune in indirizzo, con gli atti autorizzativi di propria competenza, assicuri le necessarie condizioni di sicurezza nello svolgimento della manifestazione medesima e specificando che dovrà pertanto essere emessa ordinanza di interdizione del transito e di divieto di navigazione nell'area interessata, per la durata della manifestazione di cui in oggetto nella giornata del 31 ottobre 2021 dalle 09.30 alle 13.00 circa;

**Visto** il decreto n. 2907/PADES dd. 25.10.2021 con il quale la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi ha concesso alla Società Canottieri "Ausonia" A.S.D., avente sede in Grado (GO), località Darsena Torpediniere, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "Vogadalonga Grado", nella giornata di domenica 31 ottobre 2021, dalle 09.30 alle 13.00 circa, l'occupazione a titolo gratuito di un'area del demanio marittimo regionale individuata all'interno delle acque della laguna di Marano – Grado, e precisamente identificata con il percorso di 18 km che si sviluppa con partenza dallo specchio acqueo antistante la sede della Società Canottieri "Ausonia", lungo la Litoranea Veneta fino a Primero e con ritorno al punto di partenza, percorso come meglio indicato sulla planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

**Preso atto che** con il medesimo decreto di concessione di breve durata, la Direzione centrale competente ha condizionato l'efficacia della concessione di cui al sopracitato decreto n. 2907/PADES dd. 25.10.2021 all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. prima di iniziare la manifestazione l'Associazione dovrà assicurarsi che le condizioni meteomarine siano favorevoli e che lo specchio acqueo interessato dall'evento sia sgombro da altre unità;

2. l'eventuale posizionamento di boe utilizzate per delimitare il campo di gara dovrà avvenire poco prima della gara, al fine di non intralciare la normale navigazione e le stesse dovranno essere rimosse subito dopo la manifestazione;
3. è fatto assoluto divieto di arrecare danni alle opere portuali e di lordare il suolo pubblico;
4. la manifestazione dovrà essere interrotta per cause di forza maggiore e/o su disposizione dell'Autorità Marittima;
5. al termine della manifestazione l'area portuale interessata dall'evento dovrà essere rimessa in pristino stato a spese del richiedente la concessione di breve durata;
6. dovranno essere adottate tutte le precauzioni possibili al fine di evitare eventuali incidenti;
7. dovranno essere poste in essere tutte le iniziative per la salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti alla manifestazione;
8. dovranno essere seguite scrupolosamente le prescrizioni contenute nei pareri e/o autorizzazioni di competenza di ogni altra Amministrazione e relative alla manifestazione in parola.

**Tenuto conto che** la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi ha rilasciato la concessione di breve durata con il succitato atto 2907/PADES/2021 ai soli fini dell'occupazione dell'area demaniale e per lo svolgimento della manifestazione come indicato nell'articolo 1 dello stesso atto e non autorizza l'Associazione destinataria a svolgere la manifestazione in oggetto senza avere preventivamente acquisito tutti i permessi e/o nulla osta e ogni altra autorizzazione prescritta per legge;

**Visto** ancora il Codice della Navigazione, ed in particolare gli artt. 56 (Competenza dell'amministrazione della navigazione interna), 57 (Norme applicabili), 58 (Concessioni), 60 (Autorità competenti), 61 (Esecuzione e manutenzione di opere portuali), ed il Regolamento di Esecuzione dello stesso agli artt. 23 (Responsabilità del concessionario), 27 (Vigilanza), 28 (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza), 29 (Limiti dei diritti del concessionario), 36 (Destinazione di parti del demanio marittimo ed altre amministrazioni dello Stato), 50 (Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza), 524 (Mare territoriale);

**Vista** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977, n. 1085;

**Rilevato che** la disciplina della navigabilità sulle acque interne è di competenza dell'Amministrazione regionale;

**Ritenuto** necessario regolamentare la navigazione ed il traffico nella zona di mare interessata per salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;

**Ritenuto pertanto** di dover procedere all'emissione di un provvedimento di limitazione della navigazione e del transito di tutte le imbarcazioni per disciplinare la navigazione nello specchio acqueo antistante la sede della Società richiedente, in Darsena Torpediniere e lungo il percorso di 18 km che si sviluppa lungo la Litoranea Veneta fino alla località denominata Primero, come dettagliato più precisamente dalla planimetria allegata alla presente ordinanza, che ne risulta parte integrante, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione denominata "Vogadalonga Grado" promossa dalla Società Canottieri "Ausonia" A.S.D., nella giornata del **31 ottobre 2021, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 circa**;

### **Rende noto**

che nella giornata del **31 ottobre, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 circa**, la zona di mare compresa negli elaborati grafici allegati e comunque compresa nello specchio acqueo antistante la sede della Società Canottieri "Ausonia" A.S.D., in Darsena Torpediniere e lungo il percorso di 18 km che si sviluppa lungo la Litoranea Veneta fino alla località denominata Primero, sarà utilizzata quale campo di gara per lo svolgimento della XI edizione della manifestazione "**Vogadalonga Grado**".

Tutto ciò premesso, il Direttore di Servizio

## **Ordina**

### **1) INTERDIZIONE SPECCHI ACQUEI DEDICATI AL CAMPO DI GARA:**

l'interdizione degli specchi acquei, al transito ed alla navigazione, imposta ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di manifestazione ludico-sportiva, il giorno 31 ottobre 2021 dalle ore 09:30 alle ore 13:00 circa. L'interdizione è riferita alle aree di cui al "**Rende noto**", e la medesima interdizione è intesa per la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare, anche nell'ambito della pratica di balneazione o svolgimento di attività di pesca di qualunque natura e eventuale attività di superficie o subacquee direttamente (o di riflesso) connesse all'uso del mare. L'interdizione esclude i mezzi interessati alla manifestazione sportiva e quelli correlati alla manifestazione medesima; sono altresì esclusi dall'Ordinanza tutti i mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso nell'espletamento dei loro compiti;

### **2) PRESCRIZIONI PER LE UNITA' IN TRANSITO:**

tutte le unità di navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dal campo di gara e/o a distanza inferiore a mt. 100,00 devono:

- una volta prossime alle aree in lavorazione, procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le operazioni di gara;
- prima di intraprendere il transito nei pressi dello specchio acqueo dedicato all'evento sportivo, coordinarsi con i mezzi operanti del sodalizio sportivo tramite l'ausilio del canale radio di comunicazione CH 16 VHF. Nel contempo sarà opportuno che il medesimo sodalizio sportivo si coordini con le Marine delle diverse Società veliche del circondario marittimo;
- prestare sempre e comunque attenzione particolare alla navigazione delle unità partecipanti alla regata, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo;
- prestare particolare attenzione ai mezzi impegnati nella manifestazione ed impegnati alla "regia" della stessa, nonché ai segnali mostrati ed agli avvisi da essi provenienti, adottando senza indugio ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sportivo sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico col numero Blu 1530 o tramite l'ausilio del canale radio di comunicazione CH 16 VHF.

### **3) DEROGHE:**

deroghe, e per cui non sono soggette al divieto della presente Ordinanza, vengono concesse alle:

- unità facenti capo all'organizzazione della manifestazione ludico-sportiva oltre ai partecipanti alla medesima;
- unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- unità (tutte) dell'Amministrazione regionale aventi competenza (diretta o trasversale) per materia;
- eventuali unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non differibile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;


### **4) INOSSERVANZE, DISPOSIZIONI FINALI, SANZIONI E PUBBLICITÀ:**

- è fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza;
- ogni eventuale variazione ed aggiornamento alla manifestazione dovrà essere tempestivamente e preventivamente trasmessa in anticipo all'Amministrazione regionale per l'emissione dei consueti e più opportuni provvedimenti di rito;
- eventuali disposizioni contenute in altre Ordinanze, emanate da questo Servizio dell'Amministrazione Regionale ed in contrasto con le presenti prescrizioni, sono da intendersi temporaneamente non applicabili limitatamente al periodo di vigilanza del presente provvedimento;

- è fatta salva la facoltà di sospendere o abrogare la presente Ordinanza per esigenze legate alla tutela della sicurezza della navigazione;
- la presente viene pubblicata sul sito web della Regione e all'albo pretorio del Comune di Grado;
- i contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti secondo leggi, regolamenti, codici ed altri dispositivi di legge deputati alla disciplina in argomento;

**5) ALLEGATI:**

si riporta di seguito la carta tecnica regionale con indicazione del percorso di gara:



Trieste, 26 ottobre 2021

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
(dott. Fabio Cella)

[documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005]